TESTO DELL'ACCORDO SINDACALE
IN TEMA DI
ATTIVITA' CONNESSE ALLA PRODUZIONE DI BANCONOTE
PER IL PERSONALE DELL'AREA MANAGERIALE

Sottoscritto in data 18 dicembre 2017 con:

- SINDIRETTIVO-CIDA
- FALBI, SIBC
- SINFUB
- FABI

Premessa

- L'art. 128 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'art. 16 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito BCE) attribuiscono al Consiglio direttivo della BCE il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote in euro all'interno dell'Unione europea.
- Nel dicembre del 2013, il Consiglio direttivo ha deciso di posticipare a data da stabilirsi la procedura unica d'appalto dell'Eurosistema secondo cui l'approvvigionamento delle banconote in euro sarebbe avvenuto mediante il ricorso ad una gara unica centralizzata (*tendering*) a livello di Eurosistema.
- Dal 1° gennaio 2015, la funzione di produzione delle banconote in euro nell'Eurosistema è organizzata secondo il modello *Eurosystem Production and Procurement System*-EPPS, basato su due poli di alimentazione del contante (*two pillar model*): il primo costituito dalle BCN dotate di stamperie *in-house* (polo pubblico) e il secondo dalle BCN che si approvvigionano sul mercato (polo privato);
- nell'ambito del polo pubblico, ciascuna BCN si è impegnata a intraprendere un percorso di efficientamento pluriennale con l'obiettivo di collocare i costi unitari di produzione su livelli prossimi a quelli sostenuti dai produttori privati;
- la Banca d'Italia intende mantenere e rafforzare il ruolo della propria stamperia all'interno del polo pubblico;
- l'attuale assetto della stamperia è stato definito nel 2009, sulla base di un fabbisogno atteso elevato e tale da richiedere una capacità produttiva di circa 1.500 milioni di banconote annue;
- tale assetto e l'accordo negoziale del 26 maggio 2009 non risultano più coerenti con il mutato quadro di riferimento, connotato dalla forte diminuzione dei fabbisogni produttivi e dalla contestuale esigenza di un'incisiva azione di ottimizzazione della stampa *in-house* delle banconote;
- occorre, pertanto, pervenire a un assetto della funzione di produzione delle banconote più competitivo, agendo sulla struttura organizzativa, sull'organizzazione del lavoro, sulle dotazioni tecnologiche, sulla disciplina del trattamento normativo ed economico del personale.

Le parti si danno atto che gli interventi sul modello produttivo realizzati con il presente accordo dispiegheranno gradualmente i loro effetti in modo da pervenire entro il 1°

gennaio 2023 ad un assetto idoneo, anche in chiave prospettica, a realizzare le condizioni per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza previsti per la produzione *in-house* e per lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo.

L'Amministrazione conferma, nell'attuale quadro di riferimento, la volontà di mantenere in Banca d'Italia la funzione di produzione delle banconote. L'eventuale definizione in sede europea di diversi assetti organizzativi comporterà la convocazione delle Organizzazioni Sindacali per negoziare soluzioni che consentano di mantenere per il personale in quel momento addetto al Servizio Banconote il rapporto di impiego con la Banca e il relativo trattamento normativo ed economico.

Dichiarazione a verbale

Il Sindirettivo-CIDA sottoscrive il presente accordo nel presupposto che esso sia condizione necessaria per il rilancio della competitività del polo produttivo di biglietti della Banca d'Italia.

Il Sindirettivo-CIDA esprime l'auspicio che segua un'adeguata politica di investimenti, attraverso l'accelerazione dei programmi già definiti e lo sviluppo di nuovi nonché una rinnovata interlocuzione nelle sedi europee.

Dichiarazione a verbale

La DASBI-SINFUB sottoscrive il presente accordo nel presupposto che esso sia condizione necessaria per il rilancio della competitività del polo produttivo di biglietti della Banca d'Italia.

La DASBI-SINFUB esprime l'auspicio che segua un'adeguata politica di investimenti, attraverso l'accelerazione dei programmi già definiti e lo sviluppo di nuovi nonché una rinnovata interlocuzione nelle sedi europee.

Orario di lavoro

Presso il Servizio Banconote il personale addetto alla funzione di produzione osserva un orario distribuito su quattro giorni; una parte del personale addetto alle funzioni di supporto amministrativo e tecnico osserva l'orario ordinario su cinque giorni.

1. L'orario di lavoro su quattro giorni è fissato in 36 ore settimanali ed è distribuito dal lunedì al giovedì. Per gli addetti alle attività di manutenzione nonché alla logistica legata alla funzione di magazzino, per una percentuale di dipendenti compresa tra il 40% e il 60% concordata con le rappresentanze locali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie l'orario è ripartito, sulla base di una pianificazione trimestrale, tra il martedì e il venerdì.

2. L'orario ordinario su cinque giorni è osservato dagli addetti alle funzioni di pianificazione e controllo, sistemi di gestione, ricerca e sviluppo, con l'eccezione del controllo di qualità.

3. L'orario giornaliero su 4 giorni ha inizio alle ore 7.00 e termina alle ore 16.30; per il personale necessario alle operazioni preliminari all'avvio delle macchine, l'orario ha inizio alle ore 6.45 e termina alle ore 16.15.

4. Per il personale che osserva l'orario su quattro giorni, l'intervallo pomeridiano ha durata di 30 minuti e viene fruito tra le 12.30 e le 14.30.

5. Per il personale che opera su quattro giorni è prevista una flessibilità in ingresso di 15 minuti, con corrispondente spostamento dell'orario di uscita.

6. Per il personale del Servizio Banconote addetto alla funzione di produzione, che osserva un orario distribuito su quattro giorni:

- il congedo ordinario spettante per ciascun anno è pari a 19 giorni (178,1 ore) per i dipendenti con anzianità di servizio fino a 4 anni, a 21 giorni (196,8 ore) per quelli con anzianità oltre i 4 anni e fino a 12 anni e a 24 giorni (225 ore) per quelli con anzianità oltre i 12 anni;
- la riduzione del congedo ordinario è correlata a un orario settimanale di 37 ore e 30 minuti e il relativo consumo avviene sulla base dell'orario teorico medio giornaliero, dato dall'orario settimanale di 37 ore e 30 minuti diviso 4.

7. La durata della prestazione lavorativa nei giorni di semifestività è di 5 ore.

8. Le misure di presidio delle esigenze operative di cui all'art. 20/I R.P. possono prevedere, presso il Servizio Banconote, la presenza in servizio a partire dalle ore 6.45.

Dichiarazione a verbale

Il periodo di eventuale fermo delle attività produttive, in occasione delle festività, sarà concordato tra Direzione del Servizio e le rappresentanze sindacali locali.

Le parti si danno atto che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di efficienza richiamati in premessa:

- il funzionamento giornaliero delle macchine dovrà attestarsi in almeno 7 ore e 30 minuti;
- in caso di necessità, la Direzione del Servizio e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo si incontreranno per concordare le modalità più opportune per far fronte a esigenze non fronteggiabili con strumenti ordinari.

Le parti si danno atto che le prestazioni eventualmente richieste nella giornata non lavorativa di venerdì o lunedì saranno considerate come prestazioni rese in ordinarie giornate lavorative.

L'Amministrazione dichiara che le esigenze di gestione delle chiavi dei locali di sicurezza saranno fronteggiate con il mantenimento del regime di turnazione attualmente in atto, fino a diversa organizzazione di tale attività e non mediante ricorso alle misure di presidio.

Organizzazione del lavoro

Dichiarazione a verbale

Le parti si danno atto che la flessibilità nell'utilizzo delle persone rappresenta una leva fondamentale per il rilancio della funzione e va agita con l'obiettivo di migliorare le competenze professionali degli addetti.

In questa prospettiva gli equipaggi delle macchine di stampa e dei sistemi di taglio e confezionamento sono composti - secondo il seguente schema - in maniera da ottimizzare le prestazioni delle risorse produttive, nel rispetto dei profili di *safety* e *security* previsti dalla normativa e tenuto conto delle specifiche competenze professionali necessarie per la conduzione dei diversi macchinari.

STAMPA			
REGIME	**MINIMO**	**ORDINARIO**	**SPECIALE**
MACCHINA	**Equipaggio**		
Offset			
Super Simultan 6	3	4	
Super Simultan 7	3	4	
Super Simultan 8	3	4	
Calcografia			
Super Intaglio 5	3	4	
Super Intaglio 6	3	4	
Super Intaglio 7	3	4	
Verniciatura			
Notaprotector	-	3	4
Applicazione patch			
Optinota 1	-	3	
Optinota 2	-	3	
Serigrafia			
Notascreen 2	-	3	
Notascreen 3	-	3	
Numerazione			
Super Numerota 6	-	3	
Super Numerota 7	-	3	
Super Numerota 8	-	3	

TAGLIO		
REGIME	**MINIMO**	**ORDINARIO**
MACCHINA	**Equipaggio**	
CUT1	3	6
CUT2	3	6
CUT3	3	6
CUT4	3	5
CUT5	3	5

Inoltre:

- le macchine possono funzionare anche a velocità ridotta, per un periodo massimo di 4 ore giornaliere, con un numero (minimo 3) inferiore di addetti rispetto al regime ordinario e il regime ridotto di funzionamento di ciascuna macchina è definito dal responsabile dell'unità di base tenuto conto degli addetti presenti;
- i responsabili delle unità di base – o loro delegati – provvedono all'assegnazione giornaliera delle persone alle macchine e alla formazione degli equipaggi e all'individuazione dei *team leader*;
- l'utilizzo presso Divisioni e Reparti, anche diversi da quelli di appartenenza, del personale addetto alla Direzione di produzione è disposto tenuto conto dei requisiti professionali richiesti dalle funzioni da svolgere e nel rispetto dei protocolli sanitari, nell'ambito di aree omogenee di attività;
- al fine di assicurare un ottimale funzionamento delle diverse macchine, gli orari di partenza e arresto delle stesse saranno differenziati in ragione delle specificità delle singole tecnologie di stampa e taglio.

Trattamento economico

Art. 115

Compensi

[Omissis]

d) Compenso per i dipendenti addetti al comprensorio del Servizio Gestione circolazione monetaria.

Spetta al personale addetto alla Divisione Cassa speciale e logistica che permanga all'interno del perimetro del comprensorio per almeno 5 ore continuative, includenti l'intervallo pomeridiano durante il quale il personale non può abbandonare il comprensorio, fatte salve le uscite autorizzate dalla Direzione per esigenze di servizio.

[Omissis]

Tabella A.6 - Compensi (ai sensi dell'art. 115) - importi giornalieri

[Omissis]

c) Compenso per i dipendenti addetti al comprensorio del Servizio Gestione circolazione monetaria

[Omissis]

Le parti si danno atto che dal 1° marzo 2018 verrà meno il regime di lavorazione su turni presso il Servizio Banconote.

A partire dalla stessa data è abrogato il compenso per addetti alle macchine di stampa e ai sistemi di taglio e confezionamento; per gli addetti al Servizio Banconote verrà inoltre meno il compenso per i dipendenti addetti ai comprensori.

Compenso transitorio

In sostituzione dei compensi venuti meno, dal 1° marzo 2018 al 31 dicembre 2022 sarà erogato agli addetti al Servizio BAN al 31 dicembre 2017 appartenenti ai segmenti degli Esperti e dei Consiglieri un compenso transitorio giornaliero, non rivalutabile, commisurato ai compensi giornalieri per turno e comprensorio individualmente spettanti in relazione all'attività svolta al 31 dicembre 2017 e sulla base delle tabelle a tale data.

Il compenso:

- è erogato per ogni giorno in cui il dipendente sia presente in servizio presso il Servizio Banconote per almeno 5 ore, con inizio della prestazione nel rispetto della flessibilità, fatti salvi eventuali permessi preventivamente programmati e autorizzati;
- è moltiplicato per 5/4 (1,25 volte) per i dipendenti che osservano l'orario di lavoro su quattro giorni;
- è riparametrato in relazione a eventuali promozioni sulla base delle tabelle al 31 dicembre 2017;
- non viene corrisposto in caso di uscita dal Servizio Banconote; è sospeso in caso di uscita temporanea;
- viene mantenuto per le giornate di partecipazione a corsi di formazione che si tengano all'interno dello Stabilimento.

Premio di produzione

A decorrere dal 1° marzo 2018 è istituito il premio di produzione, articolato in due livelli legati al raggiungimento di obiettivi quali-quantitativi concordati con le rappresentanze locali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo.

Il premio viene erogato, entro il mese di giugno dell'anno successivo, in ugual misura a tutti gli addetti al Servizio Banconote che siano stati presenti in servizio per almeno 110 giornate (se osservano l'orario ripartito su 4 giorni settimanali) o 140 giornate (se osservano l'orario ordinario) e salvo demerito.

Dichiarazione a verbale

L'Amministrazione dichiara che, per l'anno 2018, lo stanziamento destinato al premio di produzione ammonta a € 500.000.

Dal 1° gennaio 2023 il premio di produzione sarà finanziato con le risorse impegnate per il compenso transitorio erogato al 31 dicembre 2022, incrementato di una somma aggiuntiva utile a corrispondere il premio anche al personale non addetto alla Direzione di Produzione.

Il compenso transitorio e il premio di produzione non sono utili ai fini del trattamento di quiescenza del personale assunto prima del 28.4.1993 (pensione a carico della Banca e indennità di fine rapporto - I.F.R.) né per il calcolo dell'I.F.R. nei confronti dei dipendenti assunti successivamente al 27.4.1993 e fino al 16.6.2017 che non abbiano aderito alla previdenza complementare. Tali somme sono incluse nella retribuzione utile per il trattamento di fine rapporto (T.F.R.).

Mobilità

Dichiarazione a verbale

L’Amministrazione dichiara che la Direzione del Servizio avvierà a breve colloqui con il personale interessato a un diverso utilizzo anche presso altre Strutture della Banca e che, nei confronti di tale personale, saranno attivati, in raccordo con il Servizio RIU, percorsi formativi ed esperienze di diversificazione volti ad ampliare il bagaglio di conoscenze e agevolarne le possibilità di sviluppo.

Misure di accompagnamento all'uscita

Le misure di accompagnamento all'uscita di cui al presente accordo sono alternative a quelle previste dagli accordi del 29 febbraio 2016 e sono destinate a tutto il personale addetto al Servizio Banconote al 1° gennaio 2018 che si trovi nelle condizioni previste per ciascuna di esse e dichiari esplicitamente di volersene avvalere, entro il 30 aprile 2018, presentando domanda di dimissioni.

Le cessazioni avranno decorrenza entro il 1° ottobre 2018.

a) Personale che maturi il diritto alla liquidazione della pensione entro il 30 settembre 2018 e cessi successivamente alla maturazione del diritto ed entro il 1° ottobre 2018.

   Liquidazione di una somma *una tantum* con riferimento al periodo intercorrente tra la data di cessazione e quella prevista per il collocamento a riposo d'ufficio, determinata come segue:

   - <u>per il periodo fino a 11 mesi</u>
     tante mensilità di stipendio quanti sono i mesi interi mancanti al collocamento a riposo d'ufficio fino a un massimo di otto;
   - <u>per il periodo ulteriore</u>
     una mensilità di stipendio ogni ulteriori quattro mesi mancanti al collocamento a riposo d'ufficio, con arrotondamento per eccesso della frazione residua superiore a due mesi.

   Ai fini del calcolo delle somme *una tantum*, la mensilità è pari all'importo annuo lordo dello stipendio spettante all'atto della cessazione diviso 13.

   La somma *una tantum* è corrisposta unitamente all'indennità di fine rapporto (ove spettante).

b) Personale che maturi il diritto alla liquidazione della pensione dopo il 30 settembre 2018 ed entro il 31 dicembre 2025.

   In caso di adesione, la cessazione avrà decorrenza dal 1° ottobre 2018.

   Ferma restando la liquidazione dell'indennità di fine rapporto, ove spettante alla data di cessazione dal servizio:

   - riconoscimento, fino alla data di liquidazione della pensione, di un assegno per il sostegno del reddito di importo mensile pari al 75% dell'ultima retribuzione pensionabile ai fini della disciplina del Trattamento di quiescenza della Banca. L'assegno è corrisposto con cadenza mensile ed è annualmente adeguato, a partire dall'anno successivo a quello del

riconoscimento, applicando l'intera percentuale di variazione prevista per la perequazione dei trattamenti di pensione;

- copertura assicurativa presso l'INPS del periodo successivo alla cessazione dal servizio fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione INPS o Banca per coloro che accedono alla pensione con i requisiti previsti per la pensione di anzianità ovvero anticipata. Per i dipendenti assunti ante 28 aprile 1993 che accedono alla pensione con i requisiti previsti per la pensione di vecchiaia, si procederà al versamento contributivo limitatamente al periodo necessario affinché il dipendente consegua il requisito minimo contributivo previsto dalla legge per tale pensione. L'onere della contribuzione volontaria - determinata con riferimento alla retribuzione imponibile percepita dall'interessato nell'anno solare precedente la data della domanda, rivalutata di anno in anno - è interamente a carico della Banca;
- per i dipendenti assunti ante 28 aprile 1993, determinazione della pensione eventualmente spettante ai sensi della disciplina del Trattamento di quiescenza della Banca, sommando all'anzianità utile maturata all'atto della cessazione dal servizio (senza arrotondamenti) il periodo successivo coperto da contribuzione volontaria ovvero il periodo fino alla maturazione del diritto a pensione in Banca o nell'AGO. L'aliquota di pensione, determinata con riferimento a detta anzianità complessiva, viene applicata alle voci pensionabili calcolate all'atto della cessazione e adeguate annualmente applicando l'intera percentuale di variazione prevista per la perequazione dei trattamenti di pensione. La quota di pensione INPS maturata in relazione alla contribuzione volontaria versata dalla Banca viene detratta dall'importo della pensione a carico della Banca;
- per i dipendenti assunti dal 28 aprile 1993, iscritti alla previdenza complementare, la Banca continua a versare la contribuzione di propria competenza fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione INPS, secondo le percentuali previste per il personale in servizio applicate sull'ultima retribuzione utile ai fini del TFR; tale retribuzione è annualmente adeguata applicando l'intera percentuale di variazione prevista per la perequazione dei trattamenti di pensione. I versamenti alla previdenza complementare avvengono con la stessa cadenza prevista per il personale in servizio.

In caso di eventuale rioccupazione (lavoro dipendente o autonomo), l'assegno per il sostegno del reddito è ridotto del 50% e la contribuzione all'INPS e alla previdenza complementare è sospesa per tutto il periodo di svolgimento della nuova attività lavorativa. Inoltre, tale periodo non è utile ai fini della determinazione della pensione a carico della Banca, spettante ai sensi della disciplina del Trattamento di quiescenza.

Il personale che percepisce l'assegno di sostegno al reddito gode delle medesime provvidenze previste per i dipendenti in servizio in materia di:

- assistenza sanitaria (con la stessa contribuzione a carico della Banca prevista per il personale in attività di servizio);
- assicurazione vita (per la sola ipotesi di morte);
- accertamenti diagnostici (check-up);
- mutuo ipotecario agevolato della Banca;
- applicazione delle condizioni bancarie e creditizie previste dalla C.S.R.;
- iniziative e contributi del C.A.S.C.-B.I.

Dichiarazione a verbale

L'Amministrazione dichiara che eventuali modifiche del sistema dei benefit verranno applicate anche al personale che percepisce l'assegno per il sostegno del reddito.

Ulteriori misure

Oltre alle prestazioni sopra descritte, al personale che ha titolo alla percezione del compenso transitorio sarà erogato, unitamente all'indennità di fine rapporto (ove spettante), un importo commisurato al compenso transitorio che avrebbe percepito nel periodo intercorrente tra la data di cessazione e il 1° aprile 2020 o la data collocamento a riposo d'ufficio, se antecedente. Per coloro che maturino il diritto a pensione successivamente al 1° aprile 2020, tale importo sarà aumentato commisurandolo ai mesi mancanti alla maturazione del diritto a pensione, entro il limite di ulteriori due anni.

Relazioni sindacali a livello locale

La Direzione del Servizio Banconote terrà confronti semestrali con le rappresentanze locali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo, aventi a oggetto:

- la funzionalità delle misure introdotte e la loro rispondenza agli obiettivi da conseguire;
- l'individuazione di eventuali affinamenti;
- l'evoluzione dei carichi di lavoro e degli obiettivi di produzione;
- i profili di salute e sicurezza dei lavoratori connessi alle lavorazioni.

Nell'anno 2018 si terranno tre incontri: entro il 30 giugno, entro il 30 settembre ed entro il 31 dicembre.

Le rappresentanze sindacali dei sindacati firmatari del presente accordo saranno convocate a livello locale nel rispetto delle medesime regole previste per le convocazioni a livello nazionale.

Dichiarazione a verbale

Le OO.SS. firmatarie del presente accordo chiedono, nell'ipotesi che non sia formalmente costituita una propria rappresentanza presso l'unità produttiva Banconote, di ricevere periodicamente un'informativa scritta basata sugli elementi principali emersi durante i confronti di cui sopra.

Altre previsioni

Dichiarazione a verbale

L'Amministrazione dichiara che in sede di riconoscimento del *bonus* di gratifica si terrà specificamente conto anche dell'impegno richiesto al personale dell'Area Manageriale e Alte professionalità nel nuovo assetto del Servizio Banconote.

Dichiarazione a verbale

L'Amministrazione dichiara che:

- assicurerà la piena operatività dello sportello di cassa all'interno del comprensorio tre volte a settimana, e in modo complementare al di fuori del comprensorio, riservandosi di verificarne il mantenimento con le OO.SS., alla luce dell'effettiva operatività;
- il funzionamento del bar interno sarà assicurato nell'arco orario 8.00 – 15.30;
- in caso di mancata erogazione del servizio di mensa saranno distribuiti cestini ovvero forniti *ticket restaurant*. In sede di redazione del capitolato per l'affidamento del servizio di mensa, saranno previste misure specifiche per tenere conto dell'esigenza di continuità delle lavorazioni;
- l'offerta di servizi a tutela della salute e di monitoraggio dello stress lavoro-correlato comprenderà accertamenti specialistici mirati e conferenze sull'alimentazione e sulla prevenzione.

Sede di verifica

Nel secondo semestre del 2020 l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo procederanno a una congiunta verifica sull'attuazione del nuovo regime di produzione.

Entrata in vigore

Ove non diversamente disposto, le previsioni del presente accordo decorrono dal 1° marzo 2018.

Sono integralmente abrogate le previsioni di cui all'accordo del 26 maggio 2009.